



**COMUNE DI GALBIATE**

Provincia di Lecco

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED  
IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO  
TRIBUTARIO**

Approvato con Deliberazione Consiglio Comunale N. 57 del 28/11/11

## INDICE

Art. 1 - Istituzione e compiti	Pag. 3
Art. 2 - Funzioni	Pag. 3
Art. 3 - Composizione	Pag. 3
Art. 4 - Requisiti e incompatibilità	Pag. 3
Art. 5 - Insediamento	Pag. 4
Art. 6 - Durata	Pag. 4
Art. 7 - Funzionamento	Pag. 4
Art. 8 - Validità delle sedute	Pag. 5
Art. 9 - Riservatezza	Pag. 5
Art. 10 - Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali	Pag. 5
Art. 11 – Entrata in vigore	Pag. 5

## **Art 1. Istituzione e compiti**

1. Il Comune di Galbiate istituisce il Consiglio Tributario ai sensi di quanto stabilito dall'art. 18, comma 2, della Legge 30 luglio 2010, n. 122.
2. Il Consiglio Tributario coadiuva l'Amministrazione Comunale nello svolgimento dei compiti di partecipazione all'accertamento fiscale e contributivo dei redditi delle persone fisiche e giuridiche secondo le vigenti norme di legge.

## **Art 2. Funzioni**

1. Con l'ausilio delle strutture comunali competenti il Consiglio Tributario, previa sottoscrizione di apposita convenzione con i competenti Uffici Statali, segnala all'Agenzia delle Entrate, alla Guardia di Finanza ed all'INPS dati, fatti ed elementi utili ad integrare le dichiarazioni presentate dai contribuenti residenti nel Comune di Galbiate o che vi possiedano beni o vi svolgano attività economica, per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi.
2. Il Consiglio esamina altresì le proposte di accertamento, in rettifica e d'ufficio, comunicate dall'Agenzia delle Entrate al fine di proporre l'eventuale aumento degli imponibili e manifestare il proprio parere.
3. Ogni segnalazione ed ogni parere devono basarsi su dati, fatti ed elementi indicativi di capacità contributiva comprovati da idonea documentazione.

## **Art 3. Composizione**

1. Il Consiglio Tributario è composto dai seguenti tre membri scelti fra soggetti aventi formazione e conoscenze di carattere tecnico, al fine di rispettare i principi di uguaglianza e di capacità contributiva dei contribuenti:
  - uno in possesso di laurea, anche triennale, in materie giuridiche od economiche; tale figura può trovarsi sia in una situazione di impiego che in trattamento di quiescenza;
  - un funzionario o dirigente di Pubblica Amministrazione collocato a riposo, in possesso di un titolo di studio (diploma o laurea), attinente la materia, oppure che abbia maturato un'esperienza nel campo specifico per almeno tre anni;
  - il Comandante della Polizia Locale di Galbiate.
2. Partecipano alle riunioni, senza diritto di voto, il responsabile dell'Ufficio Tributi del comune di Galbiate, con compiti di istruttoria e consulenza tecnica ed un altro dipendente comunale con compiti di segreteria e verbalizzazione delle sedute.
3. I dipendenti comunali sono individuati e nominati con atto del Sindaco. Gli altri membri sono scelti a sorteggio tra i partecipanti ad apposito invito che verrà adeguatamente pubblicizzato. La Giunta Comunale, con propria deliberazione, prende atto della composizione del Consiglio Tributario.
4. Ai componenti del Consiglio Tributario non spetta alcun rimborso spese o gettone per la partecipazione alle sedute del Consiglio.

## **Art 4. Requisiti e incompatibilità**

1. Per essere nominati componenti del Consiglio Tributario occorre:
  - a. Godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
  - b. Non aver riportato condanne definitive per reati tributari;
  - c. Non essere in mora con il pagamento di imposte erariali o locali;

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:
  - a. Il Sindaco e i componenti del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale di Galbiate;
  - b. I dipendenti dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza al cui distretto appartiene il Comune di Galbiate;
  - c. I componenti ed i segretari delle Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
  - d. I magistrati tributari in attività di servizio;
  - e. Coloro che svolgono attività di rappresentanza o assistenza dei contribuenti negli adempimenti fiscali e contributivi, esercitata in forma professionale o comunque svolta abitualmente nell’ambito di organizzazioni di categoria e patronati;
  - f. Coloro che abbiano in corso o abbiano avuto contenziosi di qualsiasi natura con il comune o con gli enti dell’amministrazione finanziaria.
  - g. Persone in rapporto di parentela e affinità entro il quarto grado fra di loro.

### **Art 5. Insediamento**

1. Il Sindaco insedia il Consiglio Tributario che, nella sua prima seduta, designa, a maggioranza dei voti dei componenti, un Presidente che deve convocare le sedute del Consiglio Tributario e presiederle.

### **Art 6. Durata**

1. Il Consiglio Tributario dura in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Sindaco. In ogni caso, il Consiglio Tributario esercita le sue funzioni fino alla nomina del successivo.
2. La decadenza del Consiglio Tributario è dichiarata dal Sindaco. Si verifica quando insorgono gravi motivi ostativi al suo funzionamento, o in caso di ingiustificata inattività per tre sedute consecutive. La decadenza è dichiarata previo parere del Responsabile dell’Area Economico-Finanziaria, tenuto conto del lavoro svolto dal Consiglio Tributario in termini dei campioni esaminati annualmente e del numero di segnalazioni effettuate.
3. Della decadenza dei singoli Consiglieri Tributarî, operata per iniziativa dell’ente come pure della cessazione per dimissioni volontarie, il Sindaco prende atto procedendo contestualmente alla nomina del nuovo Consigliere, previo ulteriore sorteggio da effettuarsi tra i partecipanti all’invito di cui all’elenco già in possesso. Costituisce causa di decadenza della funzione di Consigliere l’inosservanza degli obblighi di cui all’art 9.

### **Art 7. Funzionamento**

1. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non possono partecipare o intervenire i contribuenti.
2. L’avviso di convocazione delle sedute deve contenere l’ordine del giorno da trattare. Di ogni seduta è redatto un verbale.
3. Il Presidente convoca con cadenza periodica il Consiglio che deve riunirsi almeno quattro volte nell’anno solare. Il Consiglio è altresì convocato entro quindici giorni su richiesta scritta e motivata di almeno un Consigliere.
4. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l’attività amministrativa connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti, nonché di tutti gli elementi e dati in loro possesso, ritenuti utili allo svolgimento delle sue funzioni.
5. Il Consiglio Tributario è tenuto, con cadenza annuale, a presentare alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, una relazione in merito alle attività svolte ed ai risultati conseguiti.

### **Art 8. Validità delle sedute**

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di tutti i Consiglieri.
2. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

### **Art 9. Riservatezza**

1. I soggetti che partecipano alle sedute Consiglio Tributario sono tenuti al rispetto più scrupoloso del segreto d'ufficio per quanto riguarda la conoscenza di qualsiasi dato, fatto o elemento relativo ai contribuenti. A tal fine nessun documento o copia di esso, oggetto di esame da parte del Consiglio, potrà essere affidato al Consigliere per essere utilizzato fuori dalla seduta. La violazione del segreto d'ufficio comporta tutte le conseguenze di legge.
2. E' fatto obbligo ai Consiglieri Tributarî di allontanarsi dalla seduta in occasione dell'esame di posizioni fiscali che riguardano: il coniuge, i parenti fino al quarto grado e gli affini entro il secondo grado, coloro con cui hanno rapporti personali di debito o credito, coloro con cui hanno rapporti gerarchici di lavoro o di dipendenza.

### **Art 10. Disposizioni generali di rinvio e disposizioni finali**

1. Il presente Regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione in materia.
2. Il presente Regolamento assume a riferimento le eventuali modificazioni normative inerenti tali rapporti nell'ambito della pubblica Amministrazione.

### **Art 11. Entrata in vigore**

1. Ai sensi dell'art. 68 dello Statuto comunale il presente regolamento è soggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio, dopo l'adozione della deliberazione in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di 15 giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.
2. Il Regolamento sarà oggetto a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità e sarà accessibile a chiunque intende consultarlo.